



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1

SERVIZIO VIABILITA' 2

Invio tramite Pec

Al Sig. Sindaco del

Comune di AIROLA
 Comune di AMOROSI
 Comune di APICE
 Comune di APOLLOSA
 Comune di ARPAJA
 Comune di ARPAISE
 Comune di BASELICE
 Comune di BENEVENTO
 Comune di BONEA
 Comune di BUCCIANO
 Comune di BUONALBERGO
 Comune di CALVI
 Comune di CAMPOLATTARO
 Comune di CAMPOLI del Monte Taburno
 Comune di CASALDUNI
 Comune di CASTELFRANCO in Miscano
 Comune di CASTELPAGANO
 Comune di CASTELPOTO
 Comune di CASTELVENERE
 Comune di CASTELVETERE in Valfortore
 Comune di CAUTANO
 Comune di CEPPALONI
 Comune di CERRETO Sannita
 Comune di CIRCELLO
 Comune di COLLE Sannita
 Comune di CUSANO Mutri
 Comune di DUGENTA
 Comune di DURAZZANO
 Comune di FAICCHIO
 Comune di FOGLIANISE
 Comune di FOIANO in Val Fortore
 Comune di FORCHIA
 Comune di FRAGNETO L'Abate
 Comune di FRAGNETO Monforte
 Comune di FRASSO Telesino
 Comune di GINESTRA degli Schiavoni
 Comune di GUARDIA Sanframondi
 Comune di LIMATOLA
 Comune di MELIZZANO
 Comune di MOIANO
 Comune di MOLINARA
 Comune di MONTEFALCONE in Valfortore
 Comune di MONTESARCHIO
 Comune di MORCONE
 Comune di PADULI
 Comune di PAGO Veiano
 Comune di PANNARANO
 Comune di PAOLISI
 Comune di PAUPISI
 Comune di PESCO Sannita
 Comune di PIETRAROIA

Comune di PIETRELCINA
 Comune di PONTE
 Comune di PONTELANDOLFO
 Comune di PUGLIANELLO
 Comune di REINO
 Comune di S.BARTOLOMEO in Galdo
 Comune di S. GIORGIO del Sannio
 Comune di S. GIORGIO La Molarata
 Comune di S. LEUCIO del Sannio
 Comune di S. LORENZELLO
 Comune di S. LORENZO Maggiore
 Comune di S. LUPO
 Comune di S. MARCO dei Cavoti
 Comune di S. MARTINO Sannita
 Comune di S. NAZZARO
 Comune di S. NICOLA Manfredi
 Comune di S. SALVATORE Telesino
 Comune di S. CROCE del Sannio
 Comune di S. AGATA dei Goti
 Comune di S. ANGELO a Cupolo
 Comune di S. ARCANGELO Trimonte
 Comune di SASSINORO
 Comune di SOLOPACA
 Comune di TELESE Terme
 Comune di TOCCO Caudia
 Comune di TORRECUSO
 Comune di VITULANO

Largo Giosuè Carducci - 82100 Benevento - tel. 0824 774286 - fax 0824 774215

e-mail: spett.le.ufficio@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno e ripe, confinanti con le strade provinciali.


Come è noto il territorio della provincia di Benevento è interessato, di frequente, da eventi meteorologici di breve durata, ma di elevata intensità che generano un rischio per la circolazione stradale.

Pertanto, corre l'obbligo di porre in essere ogni utile iniziativa, al fine di garantire la transitabilità, in sicurezza, delle strade provinciali.

Questa Provincia, pertanto, al fine di garantire la pubblica incolumità, ritiene doveroso emettere l'allegata ordinanza, con l'invito a pubblicarla sui rispettivi Albi Pretori. Confidando in un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.


Responsabile U.O.

ing. Filippo Iadanza




Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Viabilità - ing. Salvatore Minicozzi



Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Viabilità 2 - ing. Michelantonio Panarese





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE

SERVIZIO VIABILITA' 1

SERVIZIO VIABILITA' 2

ORDINANZA

Oggetto: obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri, opere di sostegno, e ripe confinanti con le strade provinciali.

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 E 2

Premesso:

- Che con determinazione n. 230 del 1° febbraio 2018 sono state delegate le funzioni dirigenziali, *ex art. 17, co. 1/bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*, relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture", all'ing. Salvatore Minicozzi;
- Che con determinazione n. 231 del 1° febbraio 2018 sono state delegate le funzioni dirigenziali, *ex art. 17, co. 1/bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.*, relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture", all'ing. Michelantonio Panarese
- Che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere di intralcio al suo percorso

Considerato:

- Che il vigente Codice della Strada (*D. lgs. n. 285/1992 e s.m.i.*) e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (*D.P.R. n. 495/1992*), obbliga i proprietari o gli aventi diritto dei fondi confinanti con le strade provinciali di competenza della Provincia di Benevento di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché gli alberi impiantati ad una distanza dal confine stradale, non regolamentare;
- La necessità di provvedere, nell'arco dell'intero anno solare, al taglio vegetazionale delle siepi, dei rami, degli arbusti e delle sterpaglie che possano dare origine ad incendi e/o proliferazione di infestanti lungo le strade provinciali;

Constatata:

- La presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade provinciali, che risultano spesso, essere posizionate su zone di terreno scosceso e, quindi, suscettibili, soprattutto in seguito ad abbondanti piogge, di sradicamento e, conseguente caduta sulla sede stradale o, collocate in posizione pericolosa, in quanto i rami, protendenti sulla sede stradale, limitano la visibilità e nascondono al segnaletica stradale, interferendo, quindi, con la corretta fruibilità della strada;

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215
e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it
pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

Considerato:

- Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade provinciali, rappresentando, di fatto, un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto, in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui, di recente, è stato interessato il territorio provinciale;
- Che l'art. 26, co. 6 del D.P.R. n. 495/92, prevede che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m."*
- Che l'art. 26, co. 7 del D.P.R. n. 495/92, prevede che *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m."*

Ritenuto:

- Necessario tutelare la pubblica incolumità, mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante e arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione, la manutenzione delle scarpate e la loro messa in sicurezza nonché l'adeguata regimazione delle acque di scolo;

Visti:

gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (C.d.S.), che prescrivono obblighi e disposizioni in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, confinanti con le strade provinciali;
gli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 e 899 del Codice Civile;
gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000;

ORDINANO

Tutti i proprietari, possessori o detentori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali, ubicati al di fuori dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 285/92, dovranno:

- **Provvedere** al taglio delle alberature, posizionate ad una distanza inferiore a m. 6,00 dal ciglio della strada e, comunque non inferiore all'altezza massima degli alberi;
- **Provvedere** in modo che le operazioni di taglio delle piante, non provochino danni a persone o a cose; il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non dovranno essere accatastate sulla sede stradale;
- **Provvedere** al taglio delle siepi vive, anche a carattere stagionale, posizionate ad una distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada;
- **Provvedere alla manutenzione delle ripe dei fondi confinanti con le strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere fronteggianti le strade), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono, altresì, realizzarsi, ove occorrono, le necessarie opere

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215

e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- **Adottare** tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui delle lavorazioni agricole e della vegetazione, in particolare:
 1. I fondi rustici siano dotati di canali o scoli, con pendenze interne, ad opportuna distanza, a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a m. 40,00, in modo da contenere la lunghezza del pendio, sul quale può svilupparsi il fenomeno di ruscellamento, tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento delle acque di pioggia, ponendo maggiore attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque;
 2. Ripristino e costante manutenzione dei canali di scolo delle acque esistenti, in modo da evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
 3. Mantenere l'aratura ad una distanza di m. 1,00 dai cigli di scarpata, in modo da evitare l'apporto di fango e detriti sulla sede stradale.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le sedi stradali, dovranno essere eseguiti **costantemente durante tutto il periodo dell'anno.**

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti, dalla **Polizia Provinciale** e dal **personale addetto al servizio di Polizia Stradale** sulle strade provinciali ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'**art. 12** del Nuovo Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio e, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e presso il sito web istituzionale della Provincia di Benevento per sessanta giorni consecutivi.

INCARICANO

il Comando di Polizia provinciale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDANO CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., prevede che su di essi grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio, dinanzi al TAR Campania, ai

Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento – tel 0824 774286 – fax 0824 774215

e-mail: filippo.iadanza@provincia.benevento.it

pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

sensi del d.lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONGONO

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Notificata ai Sindaci della Provincia di Benevento;
- Notificata alla Polizia Provinciale;
- Pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia di Benevento.


Responsabile U.O.

ing. Filippo Iadanza



Responsabile di Servizio P.O. delegata Viabilità 1

ing. Salvatore Mintozzi



Responsabile di Servizio P.O. delegata Viabilità 2

ing. Michelantonio Panarese

